

ACCORDO DI PARTENARIATO

tra

ISTITUTO PER LA FAMIGLIA RIMINI ODV, con sede legale in Rimini Via Brodolini n. 10, C.F. n. 90061240405, rappresentata dal Sig. Ziino Daniele Livio, (d'ora innanzi denominata "**Capofila**")

e

gli enti secondari accreditati al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) dall'ente Capofila come da elenco che si evince nel portale di Agea, pagina gestione crisi enti benefici di cui al seguente link

e

Centro Agroalimentare Riminese SpA con sede legale in Rimini, C.F. 02029410400 P.I. 02029410400 rappresentata dal Legale Rappresentante Giovanni Indino,

Insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti" e singolarmente la "Parte".

Premesso

- L'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto, sia da un punto di vista economico, sociale e culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori;
- Uno degli obiettivi fondamentali della politica europea è la lotta allo spreco alimentare;
- Punto cardine della strategia regionale è la gestione in rete dei centri agroalimentari, al fine di ottimizzare i risultati e valorizzare le qualità del settore primario;
- L'Unione Europea ha come obiettivo cardine la riduzione delle spese di trasporto e logistica a carico dell'Unione Europea per la gestione dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato
- L'Unione Europea ha come obiettivo, previsto dalla normativa europea che regola i "ritiri dal mercato", quello di facilitare l'incontro tra domanda e offerta, tra Organizzazioni di Produttori ed Enti Caritativi;
- Occorre ottimizzare l'attività di monitoraggio e controllo che vengono svolti dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti Pubblici delegati.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Le Parti si impegnano alla realizzazione del progetto dal titolo: Logistica solidale (di seguito definito il "Progetto") presentato in data 17.11.2022 presso il Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Articolo 2- Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal 27/01/2023 e resta valido fino al sino al 31/12/2023.

E' facoltà delle parti procedere al rinnovo prima della scadenza indicata.

E' altresì facoltà delle parti recedere dall'accordo, a condizione che vengano forniti giustificati motivi (cause di forza maggiore ecc..) e comunque deve essere data comunicazione con anticipo di almeno 30 giorni.

Articolo 3 - Ruoli assegnati e requisiti di partecipazione

A) Il Progetto prevede la partecipazione degli Enti di seguito elencati:

- CAPOFILA
- Enti secondari accreditata al SIAN dal Capofila

e del Centro Agroalimentare Riminese S.p.A. in qualità di partner di progetto e di supporto allo stoccaggio e alla gestione logistica del Progetto.

Requisiti di partecipazione

Ente Capofila (Ente "Primario") i cui requisiti devono essere i seguenti (Circolare 001916 del 13/01/2021 e eventuali successive modifiche o integrazioni):

- Aver costituito il fascicolo aziendale ai sensi dell'art.3 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.
- Aver attivato una mail PEC.
- Disponibilità di strutture idonee al ricevimento ed eventuale deposito dei prodotti ortofrutticoli ricevuti.
- Essere stati riconosciuto secondo la legislazione nazionale e regionale, ovvero aver acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.
- Aver indicato nel proprio Statuto, come attività istituzionale e precipua, la funzione assistenziale in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza.

A seguito dell'accreditamento a livello nazionale tale ente sarà presente nell'elenco nazionale degli enti accreditati pubblicato nel sito di Agea al link:

<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Serviziutilita/ElencoRitiriMercato>

- gli Enti partner (Enti "secondari") dichiarano di essere in possesso dei requisiti generali di ammissibilità previsti per la partecipazione al progetto stabiliti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, che disciplina i Ritiri dal Mercato dei prodotti ortofrutticoli freschi che si impegnano ad affiliarsi esclusivamente con il succitato Ente Primario;

Articolo 4 - Impegni delle parti

A) Impegni del Capofila

L'Ente Istituto per la Famiglia Rimini ODV, sotto la responsabilità del Sig. Ziino Daniele Livio assume il ruolo di Capofila di Progetto, con i seguenti compiti:

- Svolgimento delle attività in conformità delle disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Reg (UE) n. 2017/891 e successive normative comunitarie vigenti, nonché dalla normativa nazionale in materia;
- Verifica puntuale della corrispondenza sia a livello quantitativo che qualitativo dei prodotti ricevuti, con la documentazione rilasciata dalla Organizzazione di produttori, che ha consegnato i prodotti (buono di avviamento e/o documento di trasporto); eventuali difformità dovranno essere immediatamente segnalate all'Organismo pagatore di competenza o struttura delegata al controllo pena il mancato riconoscimento da parte dell'Organismo Pagatore della successiva programmazione.
- Validazione tempestiva, e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi, del documento di presa in carico utilizzando le funzionalità messe a disposizione del portale informatico utilizzato dall'Organizzazione di Produttori per la gestione dei Ritiri;
- Comunicazione tempestiva all'Organismo pagatore di competenza o struttura delegata al controllo, di tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inizialmente comunicato in fase di accreditamento;
- Tenuta di una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi, per il tramite di un registro di carico e scarico dei prodotti ricevuti, che contenga le minime informazioni elencate nell'Allegato1 della circolare AGEA vigente;

- Consenso a sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa UE e nazionale.
- Garantire che i prodotti ritirati dal mercato con destinazione "distribuzione gratuita", siano destinati unicamente alle **persone indigenti** come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n.223/2014.
- presentazione di documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto, sotto forma di certificato di presa in carico (nel Sistema Informativo dei Ritiri- S.I.R. al link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/gestione-crisi-e-ritiri-dal-mercato>), che attesti l'effettiva distribuzione dei prodotti ritirati a favore di strutture e/o persone che abbiano diritto alla pubblica assistenza per mancanza dei necessari mezzi di sussistenza. Sono esentate da tale adempimento le associazioni che distribuiscono i prodotti direttamente agli indigenti, anche attraverso servizio di mensa. Per i quantitativi distribuiti direttamente o utilizzati per servizi di mensa, se ne dovrà comunque tracciare la distribuzione, nella sezione di scarico del registro di C/S, come quantitativo distribuito o consumato giornalmente.

B) Impegni dei Partners

I Partners (Enti secondari) hanno i seguenti compiti:

- svolgono la parte di Progetto affidata, nel rispetto del Progetto stesso approvato
- elaborano e forniscono al Capofila ed eventualmente al Centro Agroalimentare, nei tempi e modi indicati dalla normativa e previsti dal Progetto approvato, le relazioni sullo stato di avanzamento e il rendiconto delle attività;
- si impegnano a produrre la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente.
- Avere nello Statuto la medesima finalità dell'Ente primario, specificatamente siano destinati unicamente alle **persone indigenti** come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.
- Dichiarare l'affiliazione esclusiva per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati all' Ente Primario Capofila

Articolo 5 - Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei partner attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente Accordo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione del progetto.

Articolo 6 - Proprietà dei risultati

Tutte le Parti interessate si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto in collaborazione tra loro verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.

I partner si impegnano a utilizzare, diffondere e pubblicizzare i risultati, derivanti dall'esecuzione del Progetto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

Articolo 7-Tracciabilità dei flussi di prodotto e degli aiuti UE

Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi di prodotto e degli aiuti UE previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore vigente.

Articolo 8 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Rimini.

Articolo 9 -Sanzioni Amministrative

L'art. 64 del Reg UE 2017/891, disciplina le eventuali sanzioni amministrative applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato.

Nello specifico se dai controlli eseguiti a norma dell'art. 30 del Reg. di esecuzione (UE) 2017/892, sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, tali destinatari:

- saranno esclusi dal diritto di ricevere prodotti con effetto immediato, a partire dalla constatazione dell'irregolarità e per una durata di almeno un anno con possibilità di proroga;
- sono tenuti a versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti per cui sono state riscontrate irregolarità, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto (nel caso di prodotti destinati alla distribuzione gratuita).

Articolo 10 – Integrazioni all'accordo di Partenariato

In accordo con le parti è data la possibilità di integrare il seguente "accordo", aggiungendo eventuali Partner (Enti secondari) che volessero prendere parte al Progetto, anche dopo l'avvio dello stesso. Gli enti secondari dovranno essere accreditati al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) dall'ente Capofila.

Tali Enti che dovessero aggiungersi in un secondo momento, con la sottoscrizione si assumeranno gli stessi obblighi e gli stessi impegni previsti dall'accordo.

Articolo 11 – Imposta di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto

Rimini, 27.01.2023

PER ENTE CAPOFILA ISTITUTO PER LA FAMIGLIA RIMINI ODV

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Ziino Daniele Livio

PER CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. GIOVANNI INDINO